



Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array

A.C. 2360

Nota di verifica n. 214
12 maggio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2360
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
Relatore per la Commissione di merito:	De Carlo
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	dal 2020 al 2029	A decorrere dal 2030
Art. 3 disegno di legge di ratifica	12.007.680,00	1.007.680,00

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 4: stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione dello SKAO i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato A.	La relazione tecnica rinvia a quanto previsto nel Protocollo annesso sui Privilegi e Immunità dell'Osservatorio SKA.
Articolo 5: illustra i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare, con la distinzione fra la fase I del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del <i>Council</i>	La relazione tecnica afferma che l'accordo è volto ad autorizzare la fase 1 del progetto per la realizzazione di un telescopio provvisto di autonomia funzionale e che successive eventuali fasi del progetto (c.d. fase 2 e seguenti) volte a potenziare l'infrastruttura

<p>dell'organizzazione.</p>	<p>(articolo 5, par. 4 dell'Accordo) saranno negoziate con eventuali futuri accordi internazionali e i relativi oneri finanziari troveranno copertura con le relative leggi di ratifica.</p>
<p>Articolo 8: prevede l'istituzione e la partecipazione agli organismi di <i>governance</i> dell'organizzazione, in particolare il Consiglio, oltre che al Comitato Finanziario ed altri Comitati eventualmente istituiti se necessari. Vengono delineati i poteri del Consiglio, quale massimo organo di governo della organizzazione, ove siedono due rappresentanti per Stato membro (uno solo con diritto di voto). Il Consiglio ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione, potere di nomina degli organismi dirigenziali e di approvazione del budget.</p> <p>Sugli organismi dell'Organizzazione, si ricordano le norme sugli organi di governo nel Consiglio ed il direttore generale (articolo 7), sul ruolo e le funzioni del direttore generale (articolo 9) e sul compito del Consiglio a definire la politica di proprietà intellettuale (articolo 11).</p>	<p>La relazione tecnica preliminarmente osserva che allo stato non è prevista l'istituzione di Comitati consultivi ulteriori rispetto al Comitato Finanze. Con riferimento agli oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni sopra indicate, generalmente, nell'arco di un anno solare, sono previste prudenzialmente non più di 6 missioni a Manchester della durata media di 2 giorni. Ciascun Paese membro invia 1 o 2 persone per la partecipazione agli organi di <i>governance</i>. Pertanto, a partire dal 2019, in caso di invio in missione di 2 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, nel caso di specie 2 rappresentanti dell'INAF, la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 800 (spese di viaggio). Volo aereo A/R Roma/Manchester (euro 400,00 x 2 pp); • euro 240 (pernottamento) = euro 120 al giorno x 2 persone x 1 giorno; • euro 240 (vitto) = euro 60 al giorno x 2 persone x 2 giorni. <p>Totale per ciascuna missione: euro 1.280,00. Totale per max. 6 missioni all'anno per la partecipazione agli organi e comitati di <i>governance</i> dell'Organismo euro 7.680,00 euro (oneri autorizzati - Tabella A del MAECI). La RT non considera gli artt. 7, 9 e 11.</p>
<p>Articolo 10: in tema di partecipazione finanziaria al progetto, prevede che lo SKAO svolgerà i propri affari finanziari nel rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario e stabilisce che le quote di contribuzione siano definite secondo le previsioni di <i>budget</i> approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.</p> <p>Inoltre, l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire attraverso la contribuzione diretta in natura da parte degli Stati membri, ovvero indirettamente previo trasferimento diretto di denaro all'organizzazione. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio e dovranno prevedere, espressamente, meccanismi che consentano agli Stati membri di vedersi assegnati contratti e servizi il cui valore complessivo rispecchi, sommariamente, la contribuzione dello Stato membro (articolo 12).</p>	<p>La relazione tecnica segnala che il costo globale (costruzione e costi operativi) della fase 1 del progetto SKA è stato calcolato in 981 milioni di euro nell'arco di dieci anni (periodo 2019-2028) come stimato dal Consiglio di Amministrazione della società SKAO Ltd, struttura organizzativa temporanea e senza scopo di lucro istituita dalle agenzie governative dei paesi aderenti al progetto con lo scopo di sviluppare le attività prodromiche all'avvio del progetto.</p> <p>Con l'adesione al Trattato e la ratifica della relativa Convenzione, lo Stato Membro acquista il diritto di partecipare a tutte le fasi di realizzazione, intese come sviluppo, costruzione ed uso della infrastruttura nonché di averne accesso al tempo osservativo, in quota proporzionale alla quota nazionale di contribuzione, così come stabilito dall'articolo 13 della Convenzione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 10 in esame, gli Stati Membri andranno a definire le rispettive quote</p>

	<p>di contribuzione finanziaria attraverso una risoluzione del Consiglio della costituenda Organizzazione, che dovrà essere adottata all'unanimità, così come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 1, del Protocollo Finanziario annesso alla Convenzione, con la quale sarà stabilito il profilo di contribuzione per la realizzazione della infrastruttura.</p> <p>Un contributo di 12 milioni di euro (comprensivo dell'importo forfetario di 2 milioni di euro l'anno per tener conto dell'incidenza dell'Iva nell'eventualità del versamento <i>in kind</i> [ossia: in natura, v. di seguito] del contributo italiano) per ciascuno degli anni del periodo 2019-2028 sarà versato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che provvederà a ottemperare all'obbligo nei confronti dell'Organizzazione secondo quanto deciso in base ai meccanismi della costituenda Organizzazione, la cui convenzione istitutiva prevede che le contribuzioni possono avere forma di accredito diretto (c.d. contributo <i>cash</i>) o di contributo indiretto (c.d. contributo <i>in kind</i>), attraverso la fornitura di beni strumentali (articolo 12 della Convenzione istitutiva).</p> <p>I costi per la gestione dell'infrastruttura e la partecipazione all'Organizzazione internazionale una volta ultimata la costruzione del progetto, sono stimati forfetariamente in un milione di euro a decorrere dal 2029, che saranno anch'essi versati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica.</p>
<p>Articolo 14: rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali dispute fra i membri, non risolvibili in via negoziale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che sugli oneri del tutto eventuali a carico delle parti relativi ai costi derivanti dalla procedura di risoluzione delle controversie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.</p>
<p>Articolo 15: stabilisce la procedura per emendare la Convenzione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che qualora vengano introdotti emendamenti di modifica dell'Accordo internazionale in esame, gli stessi saranno oggetto di un nuovo negoziato internazionale e i relativi eventuali oneri finanziari troveranno copertura con le relative leggi di ratifica.</p>
<p>Protocollo sui Privilegi e le Immunità: definisce i privilegi e le immunità riconosciute dall'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri dello Staff e agli esperti.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle relative disposizioni non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che in Italia non è prevista alcuna struttura SKA e, quand'anche fosse prevista, non essendo ad oggi presente personale si tratterebbe di rinuncia a maggior gettito.</p>
<p>Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array: nel protocollo si prevede in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il piano di finanziamento e la relativa 	<p>La relazione tecnica afferma che il contributo (<i>funding schedule</i>) stimato a carico dell'Italia sarà formalmente approvato all'unanimità nella prima riunione del Consiglio (art. 3, par. 3) e</p>

<p>contribuzione iniziale sono approvati con voto unanime del Consiglio, mentre i membri possono apportare contributi volontari in aggiunta a quelli previsti nel programma di finanziamento (art. 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il meccanismo di revisione delle <i>funding schedule</i> non può avvenire senza il consenso unanime degli Stati coinvolti (art. 4); • per principio, la percentuale di contribuzione ai costi di costruzione deve essere di pari proporzione a quella dei costi operativi (art. 5); • per l'approvazione dei bilanci è necessaria una doppia maggioranza, con un meccanismo di voto ponderato (art. 6); • si disciplina la metodologia di valutazione dei contributi degli <i>host countries</i> e l'accreditamento a eventuali fasi successive (art. 7); • l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento non potrà avvenire senza previa autorizzazione degli Stati membri, e da essa non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico degli stessi (art. 8). 	<p>che non è prevista l'erogazione di nessun contributo volontario da parte dell'Italia (art. 3, par. 7).</p> <p>Le successive disposizioni del Protocollo Finanziario (artt. 4, 5, 6 e 7) disciplinano aspetti esclusivamente di natura ordinamentale.</p> <p>Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>
---	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: autorizza la spesa di 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio SKA. Per le spese di missione, secondo la norma, "è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020."</p> <p>Alla copertura si provvede, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dalle disposizioni della Convenzione, ad esclusione degli articoli 8 (Consiglio) e 10 (aspetti finanziari) della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>).</p> <p>Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

della Convenzione (Giurisdizione della Corte permanente di arbitrato) e dall'articolo 8 dell'Allegato B della Convenzione medesima (prestiti e passività) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i costi di costruzione e i costi operativi, la relazione tecnica si limita a indicare i costi totali previsti per la fase 1 del progetto SKA (981 milioni stimati per tutti i Paesi coinvolti) e a rendere noto che, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, gli Stati Membri definiranno le rispettive quote di contribuzione finanziaria attraverso una risoluzione del Consiglio della costituenda Organizzazione, che dovrà essere adottata all'unanimità. Tanto premesso, considerato che tale deliberazione non risulta ancora adottata, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare la quantificazione della relativa spesa per il contributo italiano, indicata nella misura di in 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione. Detti elementi andrebbero precisati con riguardo alla stima del costo totale del progetto e delle relative componenti di spesa, con particolare riguardo ai costi di gestione, di carattere permanente. Ciò al fine di verificare l'entità e l'articolazione temporale dell'onere indicato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si rileva che secondo l'art. 3 del disegno di legge di conversione, "è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020." In proposito, stante la formulazione della disposizione, che non ricalca quella consueta, andrebbe chiarito se (ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 10-13, della legge n. 196 del 2009) si tratti di una spesa autorizzata o valutata, posto che in altri provvedimenti di ratifica le spese di missione sono state qualificate come oneri valutati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione e di un milione di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione da destinare all'Istituto internazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array, di cui all'articolo 10 della Convenzione in esame. Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 autorizza, altresì, le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione stessa, valutate in 7.680 euro annui a decorrere dal 2020. Il successivo comma 2 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 2.007.680 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti utilizzarti recano le occorrenti disponibilità.

Si fa inoltre presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.